

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2000, n. 25

**Norme per la pianificazione energetica regionale, l'incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge regionale:

**Art. 1**  
Finalità

1. In attuazione degli indirizzi della politica energetica comunitaria e nazionale e nell'ambito delle competenze conferite alla Regione dalle leggi dello Stato, la Regione del Veneto promuove:

- a) l'uso razionale dell'energia;
- b) il contenimento del consumo energetico;
- c) la riduzione dei gas serra mediante la valorizzazione e l'incentivazione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia quelle definite al comma 3 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".

**Art. 2**  
Piano energetico regionale

1. La Regione, nell'ambito dello sviluppo in forma coordinata con lo Stato e gli Enti Locali degli interventi nel settore energetico, predispose il Piano Energetico Regionale, di seguito denominato PER.

2. Il PER è un piano settoriale, è predisposto dalla Giunta regionale entro un anno, è approvato con provvedimento amministrativo del Consiglio regionale e, la sua durata è stabilita in ragione degli obiettivi e delle strategie poste a suo fondamento.

3. Il PER, nel rispetto delle previsioni contenute nell'articolo 5 della legge n. 10/1991, definisce le linee di indirizzo e di coordinamento della programmazione provinciale in materia di promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, come previsto al comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

4. Per la redazione del PER, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere indagini, effettuare studi, curare pubblicazioni nonché stipulare convenzioni con centri di ricerca e di consulenza pubblici e privati che diano garanzia di specifica competenza tecnico-scientifica.

5. Il PER può essere attuato per singole azioni programmatiche definite progetti finalizzati, predisposti ed approvati dalla Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente.

**Art. 3**  
Finanziamento degli interventi regionali  
in materia di energia

1. Alle esigenze di spesa relative alle attività delegate alla Regione in materia di energia ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 è destinata, con legge di bilancio, la quota dell'uno per cento delle disponibilità conseguite annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica".

2. La Giunta regionale programma annualmente l'utilizzo dei fondi di cui al comma 1 in base ai criteri ed alle priorità individuate dal PER stabilendo i requisiti di ammissibilità e le modalità di finanziamento degli interventi.

3. Per l'attuazione dei progetti finalizzati di cui all'articolo 2 sono disposti specifici capitoli di finanziamento nel bilancio regionale.

**Art. 4**  
Norma transitoria

1. Nelle more di approvazione del PER la Giunta regionale è autorizzata ad attuare progetti pilota nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico con particolare riferimento ad interventi promossi da Comuni o loro Consorzi finalizzati alla riduzione di emissione di gas ad effetto serra.

2. La Giunta regionale fissa con proprio provvedimento i criteri per la selezione e le modalità di attuazione dei progetti medesimi sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

**Art. 5**  
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in lire 3.000.000.000 per l'anno 2000, si fa fronte mediante la riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo n. 80230 "Fondo globale per le spese di investimento", partita n. 10 "Interventi per progetti innovativi nel settore dell'energia", iscritto nello stato di previsione del-

la spesa del bilancio per l'anno 2000.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2000 sono istituiti il capitolo n. 22104 denominato "Redazione del piano energetico regionale", con stanziamento di lire 500.000.000 per competenza e per cassa e il capitolo n. 22106 denominato "Finanziamento di progetti pilota regionali in materia di energia", con stanziamento di lire 2.500.000.000 per competenza e cassa.

3. Per gli esercizi successivi si provvederà ai sensi dell'articolo 32 bis della vigente legge di contabilità regionale.

---

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 dicembre 2000

Galan

## INDICE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Piano energetico regionale
- Art. 3 - Finanziamento degli interventi regionali in materia di energia
- Art. 4 - Norma transitoria
- Art. 5 - Norma finanziaria

## **Dati informativi concernenti la legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25**

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione della legge regionale
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Stanziamento in bilancio per il 2000
- 4 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali
- 5 - Note agli articoli della legge regionale

### **1. Procedimento di formazione della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25**

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Floriano Pra, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 20 ottobre 2000, n. 29/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 23 ottobre 2000, dove ha acquisito il n. 77 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> in data 25 ottobre 2000;
- La 3<sup>a</sup> commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 10 novembre 2000, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Cesare Campa, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 15 novembre 2000, n. 13371;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 20 novembre 2000;
- Il Commissario del Governo, con nota 18 dicembre 2000, n. 1879/23119, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione con le seguenti osservazioni: "Nell'occasione il Governo ha richiamato l'attenzione della Regione sulla necessità, ove previsto - in relazione anche a singole parti del provvedimento - di disporre le opportune notifiche agli Organi della Unione Europea."

### **2. Relazione al Consiglio regionale**

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con l'entrata in vigore della legge 9 gennaio 1991, n. 10 recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale, per la prima volta le Regioni hanno acquisito una precisa e significativa competenza di carattere programmatico nel settore dell'energia e del suo uso razionale.

In attuazione dell'articolo 5 della legge n. 10/1991 la Giunta regionale del Veneto con provvedimento n. 127/CR del 12 luglio 1991 ha adottato, tra le prime regioni in Italia, una proposta di piano energetico regionale coerente con le linee di indirizzo nazionale.

Nel mutato quadro istituzionale che vede da un lato una più ampia delega di competenze alle regioni e dall'altro una progressiva e più ampia presenza di attori nel campo energetico governati da apposite autorità, occorre provvedere ad una revisione del ruolo attivo della Regione in materia di energia tenuto anche conto degli impegni assunti dalla Comunità Europea e dall'Italia per l'attuazione del protocollo di Kyoto.

E quindi necessario redigere un nuovo Piano Energetico regionale per definire le competenze e i limiti di intervento della Regione cui fanno campo anche compiti autorizzativi in materia di produzione di energia, di sviluppo sostenibile, di promozione dello sviluppo economico, tenuto conto che molte competenze, che prima afferivano direttamente allo Stato, sono state trasferite alle Regioni in base al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Nel contempo appare opportuno avviare fin da ora iniziative per dare attuazione alle indicazioni della Commissione Europea che, nel documento "libro bianco per una strategia e un piano di azione della Comunità" delinea le politiche comunitarie per favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili.

La Commissione sottolinea che i fondi regionali investiti nello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili possono contribuire a migliorare il tenore di vita ed il reddito nelle aree periferiche favorendo l'utilizzazione delle risorse locali.

Appare opportuno, in attesa del quadro conoscitivo complessivo del sistema energetico veneto, quale emergerà dal Piano Energetico regionale, proporre l'attuazione di progetti pilota nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico garantendo il rispetto dell'ambiente.

Per attuare le tematiche sopra esposte viene quindi proposto il DDL allegato composto di 5 articoli.

L'articolo 1 delimita gli ambiti di competenza della pianificazione energetica regionale.

L'articolo 2 definisce le caratteristiche del Piano Energetico regionale (PER), raccorda tale strumento alla normativa regionale in materia di programmazione e prevede, se opportuno, la sua attuazione mediante azioni tematiche

coerenti definite "progetti finalizzati".

L'articolo 3 recepisce il disposto del decreto legislativo n. 112/1998 per quanto riguarda le risorse finanziarie da utilizzare annualmente demandando alla Giunta l'attuazione delle attività delegate alla Regione dalla normativa statale. In sostanza, dopo il passaggio alle regioni alle competenze previste dalla legge n. 10/1991 per l'incentivazione del risparmio energetico in edilizia, industria ed agricoltura, viene definito un meccanismo annuale per il finanziamento di tali attività.

Per l'attuazione dei "progetti finalizzati" è previsto invece il finanziamento di specifici capitoli di volta in volta definiti dal bilancio regionale.

L'articolo 4 prevede l'attuazione di progetti pilota garantendo il massimo rispetto dell'ambiente.

L'articolo 5 definisce le dimensioni finanziarie degli interventi previsti nella prima fase di attuazione della legge.

### **3. Stanziamento in bilancio per il 2000**

- Capitolo 22104                      L. 500 milioni  
"Redazione del piano energetico regionale"
  
- Capitolo 22106                      L. 2.500 milioni  
"Finanziamento di progetti pilota regionali in materia di energia"

### **4. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:**

- Segreteria regionale attività produttive - Unità complessa energia

### **5. Note agli articoli della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25**

Di seguito vengono riportate le norme statali e regionali citate nella summenzionata legge regionale.

Nota all'art. 1, comma 1:

Legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"

Nota all'art. 2, comma 3:

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59"

Nota all'art. 3, comma 1:

Legge 28 dicembre 1995, n. 549, "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"